



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

61/2014
Aprile/16/2014 (*)
Napoli 30 Aprile 2014

Con il Provvedimento n° 54581/2014 del 16 Aprile, il Direttore dell'Agencia delle Entrate ha provveduto a comunicare la modifica dei termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa. L'iniziale finalità della comunicazione, ovvero la rilevanza ai fini del redditometro per i soci utilizzatori dei beni concessi in uso, è stata oggetto di numerose rivisitazioni e, pertanto, più che un differimento dei termini di presentazione il comunicato assume i contorni di una temporanea sospensione al fine di consentire una esaustiva rivisitazione della materia.

E' noto come l'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del **D.L. 138/2011** abbia previsto che qualora una società, ovvero un'impresa individuale, conceda in **godimento dei beni ai soci o ai familiari dell'imprenditore** si realizzi:

- **una nuova fattispecie di reddito diverso in capo al socio** (pari a valore di mercato al netto del corrispettivo pattuito per il godimento);
- **l'indeducibilità dei costi relativi ai beni per il soggetto concedente;**

➤ **la relativa tassazione in capo all'utilizzatore del reddito diverso.**

Ne discende **l'obbligo di comunicazione ed il regime sanzionatorio in caso di violazioni** (sanzione fissa pari a 258 euro se viene rispettata la disciplina fiscale, in percentuale al 30% del reddito diverso, se non viene rispettata la disciplina fiscale).

L'Agenzia delle Entrate ha altresì stabilito che procederà a **controllare** sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della **ricostruzione sintetica del reddito** terrà conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Si ricorda, inoltre, che **l'invio dei dati** relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e di quelli relativi ai finanziamenti previsto dal D.L. 138/2011, **relativi al periodo d'imposta 2013 era stabilito con comunicazione da effettuarsi entro il 30 Aprile 2014.**

Orbene, con il Provvedimento in esame, **l'Agenzia delle Entrate ha disposto la modifica dei termini per l'invio** della comunicazione *de qua*, che adesso, **deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

Il provvedimento ha modificato, parimenti, anche il termine per la trasmissione dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano **finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa.**

Quanto alle motivazioni, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il nuovo termine per la comunicazione dei dati ha lo scopo di **agevolare l'adempimento comunicativo**, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente **l'utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso** (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e **determinato l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti**, per i soggetti concedenti i beni in godimento.

Per i motivi anzidetti, il nuovo termine prevede, **per entrambe le comunicazioni, una tempistica successiva (30 giorni) alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.**

Non si esclude che il rinvio della comunicazione sia stato concertato al fine di dare attuazione alla **legge delega 11 Marzo 2014, n° 23** di revisione del sistema fiscale che ha previsto, all'art. 12, lett. d), la revisione, la razionalizzazione ed il coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari.

I numerosi rinvii e le altrettante numerose interpretazioni, circa il puntuale ed effettivo obbligo, anche in relazione ai numerosi casi di utilizzo promiscuo dei beni *de quibus*, hanno di fatto stravolto l'originaria finalità della comunicazione che era dettata solo dall'esigenza di **dare puntuale rilievo ai fini del redditometro**, in capo agli effettivi utilizzatori, **dei beni concessi in godimento**.

Si rende, quindi, quanto mai auspicabile una esaustiva e definitiva rivisitazione della materia.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN